

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2024

## **Art. 1**

### **INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni, ne fissa le date di inizio e di termine delle votazioni e ne dà immediata informazione alle parti che hanno sottoscritto il protocollo RSU.
2. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle società associate e quello degli aventi diritto al voto e provvede ad informare le società associate e, per il tramite di queste ultime, gli aventi diritto mediante avviso da pubblicare negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale.  
Provvede inoltre a far pubblicare l'avviso di indizione delle elezioni nel sito della Cassa Integrativa FNM.
3. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati devono svolgersi almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato dell'Assemblea in carica.

## **Art. 2**

### **ELEGGIBILITA'**

1. Possono essere eletti tutti i Soci dipendenti o pensionati delle società del Gruppo FNM che possiedono la qualifica di Socio della Cassa Integrativa FNM, senza soluzione di continuità, dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati.
2. Non possono essere eletti i Soci dirigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto.

## **Art. 3**

### **DIRITTO DI VOTO**

1. Hanno diritto di voto tutti i dipendenti o pensionati delle società del Gruppo FNM aderenti alla Cassa Integrativa FNM, in possesso dei requisiti di associazione richiesti dall'articolo 2 dello Statuto, che risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati.

## **Art. 4**

### **LISTE ELETTORALI**

1. Ogni lista di candidati potrà contenere un numero massimo di trenta candidati pari a quello dei Soci Delegati eleggibili secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto.
2. La carica di componente del Comitato Elettorale è incompatibile con la posizione di candidato.
3. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste.
4. Non sono eleggibili i lavoratori che operano presso la Segreteria della Cassa Integrativa FNM per lo svolgimento delle attività di funzionamento della Cassa stessa.

## **Art. 5**

### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. Sono legittimati a presentare liste di candidati:
  - a) le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il protocollo RSU, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 20/5/1970 n. 300, o che sono costituite come RSA nelle Aziende del Gruppo FNM;
  - b) i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 lettera a), o singoli associati, purché le liste siano sostenute da un numero non inferiore al 5% degli associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'indizione delle elezioni;
  - c) nelle Società con un numero di associati superiori a venti ed inferiore al 5% del totale degli associati alla Cassa Integrativa FNM, che non abbiano candidati in alcuna delle liste come sopra stabilito, sarà possibile presentare una lista indipendentemente dal numero di sostenitori, restando inteso che in quest'ultimo caso verrà ammessa la lista con il maggior numero di sostenitori, a parità di sostenitori la prima che è stata presentata.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o di un documento di identità valido alla data di sottoscrizione della lista.
3. Le liste, presentate ai sensi del precedente comma 1, se non sono già rappresentate nel Comitato Elettorale, dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al successivo art. 12.
4. Ogni iscritto può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
5. Ciascun foglio dovrà essere sottoscritto dal presentatore di lista che certifica e risponde legalmente della regolarità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.
6. La presentazione delle liste dovrà essere fatta almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità.  
Qualora il trentesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.  
Le liste devono essere presentate entro le ore 12:00 (ore dodici) del giorno stabilito.
7. Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, predisposti dal Comitato Elettorale, contenenti i dati di ogni candidato come di seguito specificati: Società, CID, cognome, nome e qualifica contrattuale e per ogni sottoscrittore dovranno contenere quanto segue: cognome, nome, CID, società di appartenenza, e firma leggibile.
8. Ad ogni lista devono essere allegati i moduli di accettazione della candidatura, sottoscritti da ogni candidato e deve essere allegata fotocopia della carta d'identità, valida alla data di sottoscrizione della candidatura, o del tesserino aziendale di identificazione.
9. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

## **Art. 6 ELEZIONI**

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto nella lista votata.
2. I seggi verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto.
3. Qualora nell'assegnazione dei seggi ci fosse assoluta parità di voti fra più liste si procederà all'assegnazione del seggio al candidato, scegliendolo con i criteri di cui al comma successivo, fra il primo dei non eletti delle liste interessate.
4. All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. A parità di preferenze si provvederà alla designazione con i seguenti criteri:
  - a) anzianità di iscrizione alla Cassa Integrativa FNM, decorrente dall'ultima iscrizione;
  - b) anzianità anagrafica;
  - c) posizione nella lista.
6. Al fine di garantire la rappresentanza di tutte le Società e di tutte le categorie di iscritti, ed il numero massimo di Delegati eleggibili per ciascuna Società, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, per l'assegnazione degli eletti ad ogni singola lista si procederà come segue:
  - a) determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione ai voti ottenuti;
  - b) individuazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, nell'ambito delle liste che hanno diritto all'assegnazione di seggi, per ogni Società del Gruppo FNM con un numero di iscritti superiore a venti e per ogni categoria di iscritti; a parità di preferenze ottenute si procederà con i criteri di cui al precedente comma 5;
  - c) assegnazione dei seggi ai candidati individuati come indicato alla precedente lettera b);
  - d) qualora, con i seggi assegnati come stabilito dal comma 6. lettera c), non fosse possibile la nomina di un Socio delegato per ogni Società o per ogni categoria di iscritti, si procederà alla nomina degli eletti oltre i limiti dei seggi spettanti alle varie liste.
  - e) assegnazione dei rimanenti seggi come determinati al comma 6. lettera a);
  - f) nel caso in cui, nell'ambito delle assegnazioni di cui al comma 6. lettera d), fossero stati attribuiti seggi oltre i limiti delle spettanze si provvederà a rideterminare le spettanze dei seggi residui in proporzione ai voti di lista;
  - g) al fine di rispettare il numero massimo di Delegati eleggibili per ciascuna Società, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, si farà riferimento al numero di voti raccolti da ciascun candidato senza modificare la ripartizione proporzionale del numero dei Delegati ottenuti da ciascuna lista, prevedendo quindi un principio di "scorrimento" al fine di rispettare quanto previsto dal sopracitato art. 12 dello Statuto con riferimento particolare ai commi 2, 5, 8 e 10.

Il principio dello "scorrimento" viene applicato, tutte le volte che è necessario, come segue:

    - 1) sarà individuato, facendo riferimento a tutte le liste cui sono stati attribuiti Delegati, il Candidato con il minor numero di voti, tra gli "eleggibili" in assenza di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto;
    - 2) sarà individuato, nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto

- 1), il Candidato con il maggior numero di preferenze con una appartenenza tale da rispettare quanto stabilito dell'art. 12 dello Statuto;
- 3) nel caso in cui non si riuscisse ad applicare il principio di "scorrimento" nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto 1), si provvede alla individuazione nelle altre liste cui sono stati attribuiti Delegati, del Candidato con il minor numero di voti, tra gli "eleggibili" in assenza di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto;
- 4) nel caso in cui non si riuscisse ad applicare il principio di "scorrimento" nell'ambito di nessuna delle liste cui sono stati attribuiti Delegati, il seggio non sarà assegnato a nessun Candidato ed il numero dei componenti dell'Assemblea sarà conseguentemente ridotto di un delegato.
- 5) Il principio di scorrimento sarà applicato anche più volte al fine di applicare quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto.

## **Art. 7**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

1. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente con la modalità telematica, collegandosi via internet tramite l'apposito link presente sul sito web della Cassa Integrativa FNM.
2. Per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica dovrà essere utilizzata una piattaforma di e-voting certificata conforme alla normativa GDPR che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrativa FNM.
3. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro l'ottavo giorno successivo a decorrere dal giorno di inizio delle medesime.
4. Ogni avente diritto potrà accedere alla votazione con le credenziali di accesso composte da CID e password.
5. Le credenziali, CID e password, saranno trasmesse a tutti gli aventi diritto tramite email, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.  
Per i Soci dipendenti l'email sarà trasmessa all'indirizzo email aziendale.  
Per i Soci pensionati l'email sarà trasmessa all'indirizzo email registrato presso la Cassa Integrativa FNM.  
Con la stessa email sarà trasmesso anche il link per accedere alla votazione.
6. Per coloro che non dispongono delle dotazioni informatiche necessarie all'espletamento delle operazioni di voto saranno allestiti tre seggi fissi nelle sedi di Milano Cadorna, di Milano Porta Garibaldi e di Saronno.
7. Presso i seggi fissi, di Milano Cadorna, di Milano Porta Garibaldi e di Saronno, le credenziali per il voto potranno essere fornite all'elettore al momento, su supporto cartaceo.  
Il rilascio delle credenziali su supporto cartaceo potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già esercitato il diritto di voto.  
L'avente diritto dovrà presentarsi al seggio esibendo un documento di identità valido per permettere l'identificazione da parte dei componenti del seggio.
8. Gli aventi diritto al voto possono fare richiesta di attribuzione di nuove credenziali per il voto tramite email trasmessa al Comitato Elettorale all'indirizzo [comitato\\_elettorale@fnmgroup.it](mailto:comitato_elettorale@fnmgroup.it).  
La email di richiesta di nuove credenziali dovrà contenere l'indicazione di Cognome, nome

e CID del richiedente.

Per i Soci dipendenti, la email dovrà essere trasmessa dall'indirizzo email aziendale.

Per i Soci pensionati, la email dovrà essere trasmessa dall'indirizzo email registrato presso la Cassa Integrativa FNM.

Non sono ammesse altre modalità di richiesta di attribuzione di nuove credenziali, ad eccezione della modalità prevista al precedente punto 6 per i tre seggi fissi.

Il rilascio delle nuove credenziali potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già esercitato il diritto di voto. La trasmissione delle nuove credenziali avverrà con le modalità indicate al precedente punto 4.

## **Art. 8**

### **SEGGI FISSI**

1. Il seggio elettorale fisso è composto dai membri del Comitato Elettorale.
2. Il seggio è validamente costituito con la presenza di almeno un membro rappresentante le Aziende e da almeno due membri rappresentanti le liste presentate.
3. I seggi fissi di Milano Cadorna, di Milano Porta Garibaldi e di Saronno potranno rimanere aperti, in giorni feriali, per un massimo di due giorni ciascuno.  
Le giornate di apertura dei tre seggi fissi non potranno essere coincidenti.
4. Il seggio fisso rimarrà aperto al massimo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
5. Alla chiusura del seggio sarà redatto un verbale, secondo lo schema previsto dal presente regolamento, che sarà sottoscritto da tutti componenti del seggio.  
Il verbale farà parte della documentazione del Comitato Elettorale di cui al successivo art. 12.

## **Art. 9**

### **SCHEDE ELETTORALE**

1. La scheda elettorale dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) Descrizione delle votazioni in svolgimento:  
Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano - Elezioni "Assemblea dei Delegati" per il periodo (esercizi anno-anno-anno-anno-anno)
  - b) Indice delle liste:  
Simbolo e denominazione della lista
  - c) Elenco delle liste e dei candidati:
    - c.1) simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
    - c.2) elenco dei candidati con apposito riquadro per l'espressione del voto.  
Per ogni candidato dovranno essere indicati:  
Cognome, Nome e data di nascita. Potranno inoltre eventualmente essere indicati: qualifica, società di cui il candidato è dipendente (per i Soci pensionati sarà indicato "Pensionato") e foto formato tessera del candidato;
  - d) Istruzioni:

d.1) "L'elettore può votare una sola lista"

d.2) "L'elettore può esprimere una sola preferenza sulla lista votata".

#### **Art. 10**

##### **ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Ogni elettore potrà esprimere un voto per una sola lista ed una preferenza all'interno della stessa lista.
2. L'indicazione della sola preferenza in una sola lista vale anche come voto di lista.
3. La piattaforma di e-voting garantirà la possibilità di voto con scheda bianca, mentre non permetterà di esprimere voti con scheda nulla (voto di più liste, espressione di preferenze in numero superiore a quelle consentite).

#### **Art. 11**

##### **ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione fisserà la data di inizio e di termine delle votazioni che si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente art. 7.

#### **Art. 12**

##### **COMITATO ELETTORALE**

1. Il Comitato Elettorale, composto da un membro per ciascuna delle liste già rappresentate nell'attuale Assemblea dei Soci Delegati e da due membri in rappresentanza di tutte le Società, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La riunione di insediamento del Comitato Elettorale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato Elettorale individua al proprio interno un Presidente, scelto fra i membri designati in rappresentanza delle Società, un Vice Presidente ed un Segretario, scelti fra i membri designati in rappresentanza delle liste rappresentate nell'Assemblea dei Delegati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
4. I componenti del Comitato Elettorale saranno successivamente integrati, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma successivo, da un rappresentante per ciascuna lista di cui al precedente art. 5 comma 1, sempre che risulti validamente presentata ai sensi del comma successivo.
5. Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente della Cassa Integrativa FNM l'elenco degli aventi diritto al voto suddivisi per Società e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:
  - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
  - b) verifica l'ammissibilità dei candidati;
  - c) cancella i nomi dei candidati per i quali manca o sia incompleta la prevista dichiarazione di accettazione;
  - d) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione



- della lista.
- e) cancella i nomi dei candidati che fossero presenti in più liste.
6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato.
7. Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare al Comitato Elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
8. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui ai precedenti commi 1 e 2.
9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
- a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al precedente art. 9;
  - b) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni:
    - 1) trasmette a ciascuna società le liste presentate e ammesse e le istruzioni per la votazione;
    - 2) provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare gli aventi diritto relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere pubblicati nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare ed a quelle di natura sindacale;
    - 3) provvede a far pubblicare nel sito della Cassa Integrativa FNM le liste dei candidati e le istruzioni per la votazione;
  - c) svolge la funzione di seggio fisso, di cui al precedente art. 7 comma 6;
  - d) procede, come previsto al successivo art. 13, alle operazioni di scrutinio;
  - e) trasmette alle società apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione agli aventi diritto, per il tramite delle Società stesse, mediante pubblicazione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare ed a quelle di natura sindacale;
  - f) Provvede a far pubblicare nel sito della Cassa Integrativa FNM l'esito delle votazioni con l'elenco dei Delegati eletti ed il numero di voti ricevuti da ogni lista e da ogni singolo candidato.
  - g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrativa FNM che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
11. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi della Cassa Integrativa FNM ed alle parti che hanno sottoscritto il protocollo RSU.



### **Art. 13**

#### **SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI**

1. terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale sovrintenderà le operazioni di scrutinio delle schede effettuate dal provider che ha messo a disposizione la piattaforma di e-voting ed entro cinque giorni lavorativi dal termine delle operazioni di voto provvederà alla assegnazione dei seggi, alla nomina degli eletti e redigerà l'apposito verbale.
2. Il Comitato Elettorale provvederà alla nomina degli eletti, dandone a ciascuno comunicazione scritta.
3. Il verbale dello scrutinio e di nomina degli eletti dovrà, tra l'altro contenere, l'elenco completo dei voti ottenuti da ciascuna lista e quello di tutti i candidati votati in ordine di preferenza ed in caso di parità di preferenze nell'ordine stabilito dal precedente art. 6.
4. Il verbale dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrativa FNM.

### **Art. 14**

#### **SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI**

1. Qualora, durante il mandato, venga a mancare un Delegato, si provvede alla sostituzione, secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto, con le modalità di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i candidati, della lista di cui deve essere sostituito il Delegato, fossero esauriti non si provvederà alla sostituzione fino alla scadenza del mandato.
3. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

### **Art. 15**

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

1. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

### **Art. 16**

#### **CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia inerente all'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Comitato Elettorale che deciderà in merito.

### **Art. 17**

#### **ALLEGATI**

1. Al presente regolamento sono allegati:
  - a) Modulo raccolta firme per presentazione delle liste;
  - b) Modulo di adesione alla lista elettorale;
  - c) Verbale del Comitato Elettorale per lo scrutinio e per la nomina degli eletti.